

6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

43<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Proroga del termine previsto per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, numero 891 » (1490), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 390, 391, 393 e *passim*

BERLANDA (DC) . . . . . 391

POLLASTRELLI (PCI) . . . . . 391, 393, 394

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 393, 394

TRIGLIA (DC) . . . . . 393, 394

Disegni di legge in sede redigente

« Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze » (1441-*Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento*)

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli con modificazioni - Proposta di stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), primo e secondo comma, 9, 10 e 11) (1)

PRESIDENTE . . . . . 378, 379, 381 e *passim*

BERLANDA (DC) . . . . . 382

BONAZZI (PCI) . . . . . Pag. 378, 379, 381 e *passim*  
LANDOLFI (PSI) . . . . . 382  
TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 378, 382, 383  
TRIGLIA (DC), *relatore alla Commissione* . . . . . 378, 381, 382 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 16,40.*

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze » (1441-*Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento*)

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli con modificazioni - Proposta di stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, primo e secondo comma, 9, 10 e 11) (1)

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Autorizzazione alla proroga della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze ».

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze ».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 16 luglio.

**BONAZZI.** Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista domando se non sia possibile continuare la discussione del provvedimento non oggi ma nella seduta di domani mattina.

**TAMBRONI ARMAROLI**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, vorrei pregare la Commissione — sempre se è possibile — di continuare invece nella odierna seduta la discussione per abbreviare al massimo l'iter del provvedimento e portarlo quanto prima all'esame dell'Assemblea e quindi dell'altro ramo del Parlamento.

Non va dimenticato, infatti, che la convenzione con la Società generale di informatica scade il 31 agosto.

**PRESIDENTE.** Nel corso della precedente seduta, dall'esposizione del senatore Triglia, mi pare sia emerso in maniera chiara che, per giungere in tempo utile ad esaminare almeno la parte del disegno di legge concernente la proroga della convenzione con la SOGEI, il relatore riteneva necessario uno stralcio.

Praticamente, ove la proposta del relatore venisse accolta, ritengo che la discussione potrebbe concentrarsi in tempi piuttosto brevi.

**BONAZZI.** Non vi è dubbio che, se intendiamo affrontare tutta la materia, i tempi proposti dal sottosegretario Tambro ni Armaroli non sono sufficienti; se, invece, l'iniziativa del relatore venisse formalizzata allora potremmo, sia pure con le riserve del caso, prendere in esame la nuova situazione.

Direi comunque che, su questo punto, il Governo si dovrebbe esprimere in maniera esplicita.

**TRIGLIA**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, presenterò una proposta di stralcio della parte relativa alla proroga della convenzione. Mi pare che questa ragionevole soluzione sia stata recepita anche da altre forze politiche: in questo momento, dato il poco tempo a disposizione, dobbiamo limitarci ad una pura e semplice proroga della convenzione che scade il 31 agosto 1981. Se non facessimo questo, il problema dovrebbe essere affrontato mediante la conversione in legge di un decreto di proroga, e ritenga che sia del tutto superfluo affrontare questa seconda procedura che, in qualche misura, può anche essere rischiosa.

Mi permetto dunque di presentare un articolo di proroga sul quale, a mio avviso, non dovrebbero sorgere discussioni; credo che l'unica discussione con l'onorevole rappresentante del Governo riguardi la durata della proroga stessa. Ci troviamo di fronte ad una doppia esigenza: quella di far funzionare dal 1° settembre l'anagrafe tributaria e l'altra di discutere approfonditamente il funzionamento dell'anagrafe stessa. Per fare questo occorre un vero e proprio rinnovo, mentre qui parliamo solo di proroga.

Per soddisfare la seconda esigenza dobbiamo tener conto che occorrerà un tempo ragionevole, conoscendo la lunghezza delle procedure parlamentari ed il fatto che si tratta pur sempre e solo di una proroga e non di un vero rinnovo per il quale, inevitabilmente, dovrebbero essere rimessi in discussione tutti i termini della convenzione.

Non so se il rappresentante del Governo sia d'accordo, ma dovremmo trovare un termine intermedio tra la proposta limitativa — dal punto di vista temporale — dei venti mesi (personalmente ho accennato ad un tempo più lungo) ed una pura e semplice proroga; su questo punto credo sia importante avere il parere dell'Amministrazione finanziaria che ha presente la complessità tecnica del problema in maniera ben diversa da quella di un parlamentare.

Presenterò dunque un articolo che praticamente sostituirà l'intero disegno di legge n. 1441 stralciandone soltanto la parte relativa alla proroga della convenzione e lasciando indeterminato il numero dei mesi

della proroga stessa in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

**PRESIDENTE.** Se ho ben compreso, senatore Triglia, lei proporrebbe lo stralcio anche di una parte dell'articolo 8 del disegno di legge.

**BONAZZI.** Desidero intervenire, signor Presidente, per alcune brevi considerazioni.

In definitiva — lo ha riconosciuto lo stesso Sottosegretario quando ha aderito alla proposta di stralcio — ci troviamo di fronte ad una decisione senza alternative, da prendere sotto l'assillo dello stato di necessità.

Un problema che richiederebbe, oltre che attenta riflessione, valutazioni circa la fattibilità di arrivare ad un definitivo assetto del sistema informativo del Ministero delle finanze viene da noi affrontato, ripeto, sotto l'assillo della scadenza di una convenzione che, se non verrà rinnovata, vanificherà del tutto quel poco finora acquisito a mezzo del sistema informativo già funzionante.

Dicendo questo intendo sottolineare anche le carenze dimostrate da chi si è succeduto, nel corso di vari governi, alla direzione del Ministero delle finanze, almeno da cinque anni a questa parte; ci si è resi responsabili di molti fatti negativi e noi ci troviamo oggi nella condizione di prendere una decisione quanto mai condizionata.

Senza dubbio, un'operazione come quella di mettere a regime un sistema informativo totalmente gestito dal Ministero delle finanze (e francamente non so se dare risposta positiva a questo primo interrogativo) è quanto mai complessa.

Desidero qui ricordare, ma molti di voi lo ricordano certamente meglio di me, le vicende del progetto Atena e l'impegno richiesto al ministro Visentini ed al Parlamento per giungere, nel 1976, a scelte e soluzioni diverse dalle precedenti; voglio anche ricordare il libro bianco sull'anagrafe tributaria, libro che, insieme con l'altro sullo stato del Ministero delle finanze, rappresenta uno dei pochi documenti esemplari che si hanno in materia. In tale libro bianco veniva ripetutamente proposto l'interrogativo se sa-

rebbe stato più opportuno e conveniente che il tipo di servizio affidato alla SOGEI, anche nell'ambito di un sistema informativo che avesse ricevuto un assetto definitivo, venisse gestito sulla scorta delle norme e strutture dell'Amministrazione finanziaria e pubblica in generale o se, invece, non convenisse comunque affidarlo ad una gestione avente caratteristiche particolari più confacenti al tipo di servizio svolto oggi dalla SOGEI.

In ogni caso, ci troviamo in questa situazione: da anni il Ministero delle finanze propone una revisione di tutta la materia in mancanza, però, di tutte le condizioni affinché questo si possa fare raggiungendo un effettivo cambiamento. Che sia così, si desume anche dal provvedimento in esame il quale (il relatore lo ha appena accennato) pare presenti indicazioni quanto mai preoccupanti.

A me pare che un cambiamento sia ancora soltanto negli intendimenti; e sappiamo bene quanto passi tra intenzione e realizzazione. Il provvedimento in esame è ispirato all'obiettivo di giungere ad avere una gestione di un sistema informativo tutta all'interno del Ministero delle finanze. Però, in pratica, il provvedimento consente per almeno altri dieci anni tutta una gamma di collaborazioni esterne — sia riguardo alla natura della collaborazione che al soggetto che collabora — molto più ampia che nell'attuale situazione. Basta vedere la prima parte dell'articolo 8, che prevede che il Ministero delle finanze può avvalersi, in sostanza, della collaborazione di soggetti esterni, indipendentemente dalla composizione del loro capitale sociale, in tutta la materia che è oggi investita dall'attività che svolge la SOGEI. L'articolo 8 prevede inoltre che possano essere stipulate convenzioni per la durata fino a cinque anni e per un periodo non superiore a dieci anni dall'entrata in vigore della legge.

Quindi, mentre da un lato il provvedimento contiene alcune indicazioni di intenzione al fine di arrivare ad un assetto di gestione diretta, e proroga per solo due anni la convenzione che interessa la SOGEI, dall'altro consente al Ministero delle finanze, per altri dieci anni, di fare convenzioni con altre società sulla stessa materia.

Per questi motivi, devo dire che il nostro Gruppo non è convinto di questa soluzione, e che, invece, la soluzione verso la quale abbiamo guardato sempre con maggiore « simpatia » è una soluzione che impegni più direttamente il Ministero delle finanze anche nella gestione dei servizi informativi, il che, detto fra parentesi, non potrebbe non tener conto delle indicazioni contenute nel rapporto Giannini e del voto espresso dal Senato in particolare sulla questione dei servizi informativi; e non potrebbe non tener conto, come ha detto il relatore, del fatto che abbiamo un provvedimento per la ristrutturazione del Ministero delle finanze cui non può non essere collegato anche questo problema.

È, comunque, materia che richiede un'analisi ed una discussione non solo di principio, ma, soprattutto, di fattibilità rispetto alla situazione concreta delle strutture del Ministero delle finanze, che non può essere affrontata nel breve termine che ci separa dalla scadenza della convenzione con la SOGEI. Per cui, la decisione di prorogare questa convenzione è obbligata, dobbiamo « ingoiarla » volendo o non volendo, sia che siamo d'accordo di continuare in questo modo, sia che non lo siamo.

Ma allora sorprende che, essendo necessario raggiungere questa soluzione, si proponga una proroga di due anni per la SOGEI e si prospetti un termine fino a dieci anni per completare l'operazione.

Allora, a questo punto, stralciando e rinvitando il provvedimento all'esame, unitamente a quelli per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, non si intende perchè la proroga della convenzione non debba essere congrua, a garantire una efficiente gestione del servizio così come è oggi, e tale da concedere al Parlamento e al Governo di adottare quelle decisioni che riteranno opportune.

Per queste ragioni, sia pure con tutte le riserve e le remore che io ho esposto, siamo piuttosto orientati ad effettuare lo stralcio, ma ad effettuarlo in modo chiaro ed efficace, affinché il sistema informativo continui, almeno, a funzionare come ha funzionato fino ad oggi. Ma, se entriamo in questo ordi-

ne di idee (come mi pare abbia fatto il relatore, d'accordo il Governo), non capisco perchè il provvedimento sia concepito come proroga della convenzione; probabilmente è previsto in questo modo perchè la norma era in relazione alla prima parte del provvedimento, che consentiva di stipulare altre convenzioni per la durata di cinque o dieci anni. Se si stralcia questa parte, allora è meglio dire che la convenzione, di cui all'articolo 3 della legge n. 60, è prorogata: io non metterei neppure un termine che sia vincolante; sarà il Governo a stabilirlo. Potranno essere altri cinque anni, o altri tre, o altri quattro. Però, se si deve stabilire un termine, è meglio sceglierne uno che consenta la più efficace delle soluzioni. Tanto sappiamo benissimo che prima di cinque anni non ci saranno altre soluzioni dirette. Ed io userei molta cautela ad impegnare il Ministero in collaborazioni esterne diverse, posto che ne ha già una che è, bene o male, collaudata. Con questo non voglio dire che non vi siano rilievi da fare sul modo in cui la SOGEI ha gestito la convenzione. La Commissione parlamentare di sorveglianza sull'anagrafe tributaria ha più volte fatto dei rilievi. Anche io ritengo che si possano fare dei rilievi, soprattutto sul modo in cui il Ministero delle finanze ha utilizzato il potenziale messogli a disposizione dalla SOGEI. Tuttavia, per quanto si possano fare delle osservazioni critiche, io penso che sarebbe molto rischioso, indubbiamente, abbandonare un terreno sperimentato, come quello della SOGEI, per altre soluzioni. A maggior ragione se, come è previsto nel provvedimento (ma io spero che sia una svista, anche se è una speranza più che altro teorica, perchè mi pare che il provvedimento sia stato ben valutato), si togliesse la condizione, contenuta nella legge del 1976, di una prevalente partecipazione statale. Io sarei invece portato, visto che ormai la SOGEI è a totale partecipazione statale, a dire appunto: « a totale partecipazione statale ».

Comunque, l'osservazione che vogliamo fare è principalmente che, se si entra in questo ordine di idee, si dica meramente e semplicemente che la convenzione è prorogata per altri cinque anni, con tutte le conseguen-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1981)

ze di adeguamento per i commi successivi (penultimo e ultimo dell'articolo 8).

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**TRIGLIA, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo presentare un emendamento tendente a sostituire i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8 con i seguenti (lasciando per ora in bianco l'indicazione dei mesi della proroga della scadenza della convenzione):

« È autorizzata, in conformità alle esigenze del sistema informativo del Ministero delle finanze e con adeguamento delle pattuizioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per ... mesi della scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle finanze.

La convenzione di proroga è stipulata ed approvata con le stesse modalità della convenzione originaria.

Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412.

La Commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo ».

Con i riferimenti legislativi presenti negli ultimi due commi (il quinto comma è identico a quello originario) si ribadisce il compito di vigilanza dell'apposita Commissione parlamentare e l'obbligo al segreto d'ufficio per chiunque operi presso l'anagrafe tributaria.

**BONAZZI.** Vorrei tornare sull'osservazione per la quale avevo chiesto un chiarimento: non capisco perchè si usa la formula « È autorizzata la proroga » e non invece un'altra (che ipotizzo, senza presentarla formalmente) che potrebbe essere: « La convenzione di cui all'articolo 3 ... può essere prorogata alle stesse condizioni... ». Vorrei capire se c'è una differenza.

**TRIGLIA, relatore alla Commissione.** Di fatto, la convenzione è prorogata.

**BONAZZI.** Se stabiliamo che viene prorogata la scadenza della convenzione, questa non viene più ridiscussa e modificata ma, semplicemente, si sostituisce per legge alla scadenza 30 settembre 1981, la scadenza « x ». Se invece stabiliamo che la convenzione può essere prorogata per altri cinque anni, se ne discute.

**TRIGLIA, relatore alla Commissione.** O parliamo di proroga o parliamo di rinnovo della convenzione. La mia dizione si riferisce al termine « proroga », e la fissa in un ambito temporale che dobbiamo definire, sul quale però vorrei ascoltare il parere del Governo. Con la dizione che lei, senatore Bonazzi, suggerisce, andiamo a ridiscutere tutta la convenzione. Ma questo, obiettivamente, rimette in discussione non tanto la convenzione, quanto tutti i problemi aperti dal disegno di legge n. 1441. Riapre, cioè, tutto il vasto discorso della gestione elettronica dell'anagrafe tributaria, dei suoi rapporti con l'Amministrazione finanziaria. Io ritengo, invece, che tutto ciò debba essere ricondotto in Commissione approfondendo, in collaborazione con il Governo, il disegno di legge risultante dallo stralcio.

Qui si tratta di una proposta limitata ad una proroga della convenzione così come è. La sua proposta, invece, è più estensiva in quanto consente di rinnovare la convenzione stessa con modalità e contenuti diversi. Cosa che a mio parere dovrebbe essere discussa in Commissione con la presenza del Ministro.

6ª COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1981)

**B E R L A N D A .** Mi sembra corretta la proposta del relatore, perchè qui non si tratta di prorogare con un atto di legge una convenzione che vede come attori due parti, anche se la controparte è la SOGEI. Noi autorizziamo a prorogare una convenzione, tra l'altro non identica perchè si dice: « con adeguamento delle pattuizioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese ».

Quindi, se autorizziamo il Ministero in sostanza a prorogare una convenzione adeguandola, come sembra, ai tempi di oggi, noi non possiamo con un atto di legge obbligare le due parti (una delle quali, tra l'altro, non risponde al Parlamento) a rinnovare il contratto. Noi autorizziamo lo Stato a rinnovare il contratto, peraltro adeguando le pattuizioni relative ai corrispettivi dei rimborsi di spese, dopo di che fissiamo un termine massimo. Ma l'ipotesi che poi l'Amministrazione possa prorogare la convenzione di due o tre anni con quella o questa prestazione, eccetera, la lasciamo all'Amministrazione stessa.

Pertanto, ripeto, condividiamo la proposta del relatore.

**L A N D O L F I .** Dopo una lettura attenta della dizione del secondo comma dell'articolo 8 sorge qualche dubbio, perchè sembra che alla fine si concluda col vincolare l'Amministrazione pubblica. Infatti, mentre all'inizio si dice che l'Amministrazione è autorizzata ad adeguare le pattuizioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, poi si dice che la convenzione di proroga è stipulata e approvata con le stesse modalità della convenzione originaria.

Non conviene, a mio avviso, introdurre una dizione di questo genere attraverso la quale l'Amministrazione si trova da un lato svincolata, però dall'altro non può modificare in alcun modo le norme e gli aspetti della convenzione. A questo riguardo forse il rappresentante del Governo può darci qualche chiarimento.

**T A M B R O N I A R M A R O L I ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Nel disegno di legge governativo si dice: « intendendosi compreso nell'oggetto della conven-

zione predetta lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *d*) del primo comma »; quindi, lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali secondo le richieste e le direttive del Ministero delle finanze. In sostanza, oltre a quello che aveva formato oggetto fino ad oggi della convenzione si aggiunge questa prestazione, che del resto è già praticamente in atto in qualche modo con la SOGEI.

**L A N D O L F I .** Se per il Governo la dizione va bene anche i miei dubbi cadono.

**T R I G L I A ,** *relatore alla Commissione.* Vorrei solo chiedere al Governo di precisare il suo parere circa il periodo temporale.

**T A M B R O N I A R M A R O L I ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Debbo ricordare quanto ebbi a dire la settimana passata. Non ho difficoltà ad ammettere che un provvedimento come il disegno di legge n. 1441 (che è poi collegato con l'altro provvedimento n. 1114 che riguarda la ristrutturazione del Ministero delle finanze) non poteva essere discusso nel giro di poche settimane perchè la portata dell'oggetto, ed in modo particolare di quel tentativo di riappropriarci come Ministero delle finanze dell'intero sistema (questo dovrebbe essere l'oggetto), postulava la necessità di un periodo di tempo molto più ampio.

Quindi, non ho difficoltà a ribadire che questo provvedimento avrebbe dovuto essere presentato anzichè il 20 maggio 1981 almeno un anno fa. Nella precedente seduta, nel mio intervento io ricordai ai colleghi della Commissione che dovremo fare una scelta definitiva, in questo senso: se l'Amministrazione finanziaria dovrà riappropriarsi interamente di questa funzione o se, pur ristrutturandosi come è desiderio della stessa e come è contenuto nei due disegni di legge, dovrà mantenere all'esterno alcuni servizi che poi, attraverso l'approvazione della legge, saranno anche indicati nel Parlamento. Perchè il Parlamento non è estraneo a tutta questa materia e ricordo quanto avvenne nel periodo in cui si discusse l'istituzione

di questa convenzione. La materia, quindi, merita un approfondimento.

Che il Governo cerchi di ridare al Ministero delle finanze, attraverso questo provvedimento e l'altro provvedimento n. 1114, una capacità gestionale che non aveva cinque anni fa (tant'è che si è arrivati alla convenzione) e che non ha ancora, nonostante il collegamento tra i servizi interni al Ministero stesso e la SOGEI, non c'è dubbio. Il Governo cerca ovviamente di ridare questa capacità al Ministero; ma le modalità e i tempi riguarderanno alcune scelte che spetteranno anche, direi soprattutto, al Parlamento. Il Governo propone al Parlamento, e del resto al riguardo sono stati presentati due disegni di legge.

Il discorso, allora, sul rapporto tra proroga e rinnovo non è un discorso che investe una differenza lieve. Perché, se si tratta di rinnovare occorre anche rivedere per intero la convenzione stessa, soprattutto partendo non come siamo partiti 5 anni fa, ma da quello che fino ad oggi si è conseguito.

Parlavamo anche di un sopralluogo della Commissione per un esame di ciò che fino ad oggi è stato fatto; e nella stessa proposta di legge n. 1441 è prevista la costituzione di un Comitato tecnico, specificando anche le finalità che lo stesso deve conseguire. Quindi, la questione è molto complessa.

Allora, rinnovare significa ripartire da zero, ricercare nuove prospettive, strutture e modalità diverse di esecuzione della stessa convenzione.

BONAZZI. Se è necessario.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per me è necessario, anzi mi meraviglierei che non lo fosse, perché se abbiamo raggiunto determinati risultati abbiamo anche individuato determinati difetti.

BONAZZI. La proroga, però, non può rappresentare una ragione per non affrontare il problema.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non di-

co questo. Se parliamo di rinnovo è chiaro che dobbiamo partire da quello che fino ad oggi si è conseguito, proponendoci nuove prospettive e allargamenti del servizio ad altri settori. In particolare il Comitato tecnico previsto dovrebbe far parte dello stralcio, proprio perché determinate finalità che qui sono elencate dovrebbero essere conseguite già nel periodo dei 20 mesi di proroga della convenzione.

In realtà, quindi, ci troviamo nella condizione di prorogare solo quello che già c'è. E anche questa proroga richiede, come è detto molto bene nell'articolo che è stato illustrato dal relatore, la revisione delle patruzioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese (perché c'è un aggiornamento dei costi) e lo svolgimento di altre elaborazioni statistiche che in questo periodo si sono rivelate necessarie al Ministero delle finanze.

Ecco perché la convenzione viene stipulata con le stesse modalità di quella originaria, perciò con l'osservanza di tutte quelle proposizioni che il relatore ricordava.

Allora, noi vogliamo guardare con molta attenzione a questo problema che è di una delicatezza estrema, perché la SOGEI ha risposto molto bene, ma penso che approfondendo lo stato della collaborazione e del rapporto vi siano alcune cose che dovremo considerare con maggiore riguardo. E credo che la Commissione finanze e tesoro abbia il diritto di richiedere il tempo necessario, dopo avere visitato e controllato, per esprimere le sue osservazioni e proposte.

Il tempo di 20 mesi è collegato anche con la scadenza dei due centri di servizio che sono stati istituiti. Vogliamo vedere, alla scadenza della convenzione, come i due centri hanno funzionato, come sono stati collegati con il più vasto sistema informativo realizzato dalla SOGEI? Ecco quindi che occorre sul piano pratico e non solo teorico vedere come è stato realizzato quello che il Parlamento ha approvato, dal Ministero e dalla società che ha assunto l'appalto di questo servizio informativo.

Quindi, non essendoci la possibilità di inquadrare e risolvere il problema più vasto, che è poi la somma anche dei due provve-

6ª COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1981)

dimenti, il Governo ha scelto la strada della proroga e insiste sui 20 mesi, anche perchè questa scelta va a coincidere con la scadenza dell'altra convenzione. Questo tuttavia non toglie che, una volta approvati i due provvedimenti e una volta visitate da parte della Commissione le strutture del servizio, non si possa nel corso dei 20 mesi decidere addirittura in maniera diversa rispetto a quello che il Governo propone. Il Governo fa una proposta, ma il Parlamento può essere anche di avviso diverso.

Qualora fosse di avviso diverso è chiaro che tutto il problema di quel rapporto andrebbe rivisto in maniera adeguata. Se invece andasse avanti la linea che il Governo ha proposto con i due provvedimenti è giusta l'osservazione sollevata dal senatore Bonazzi.

Gli organi del Ministero e la Commissione che devono stabilire le nuove normative hanno bisogno di tempo per poter risolvere il problema. Nell'ipotesi in cui dovessimo superare il periodo prefissato, il problema di fondo è se si dovrà trattare di proroga o rinnovo, perchè per risolvere il problema del rinnovo nel giro di un mese vi sono difficoltà tecniche e materiali.

Nella speranza di aver risposto agli interrogativi che mi sono stati posti auspico che il periodo di 20 mesi, previsto dal terzo comma dell'articolo 8, sia mantenuto.

**TRIGLIA**, *relatore alla Commissione.* Prendo atto di quanto ha detto il rappresentante del Governo, che mi pare sensato. Io sarei per una proroga più lunga ma, ripeto, ritengo sufficienti le spiegazioni che correttamente l'Esecutivo ci ha fornito circa la limitazione dei 20 mesi.

Vorrei però aggiungere, onorevole Tambroni Armaroli, che vi è una questione per la quale noi non possiamo nasconderci dietro i vetri. Per noi può andare bene il termine di 20 mesi, di 30 mesi o addirittura di 40 mesi, ma l'importante è che il Governo recuperi su tale tema, secondo gli impegni che lei ha preso, quanto in qualche misura ha perso fino ad oggi. Vi è stato un ritardo rispetto a tale problema, ricordato anche dal senatore Marselli, e quindi è auspicabile che

gli impegni assunti vengano mantenuti; da parte nostra non credo che mancherà l'impegno e la collaborazione, ma il Governo, lo ripeto nuovamente, deve impegnarsi in tal senso.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Do lettura degli articoli da 1 a 7:

Art. 1.

*(Sistema informativo  
del Ministero delle finanze)*

Il Ministero delle finanze, nello svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle relative all'anagrafe tributaria, si avvale di apparecchiature elettroniche per il trattamento dei dati ai fini di sviluppare l'automazione del proprio sistema informativo. Il sistema informativo può essere articolato in sottosistemi tra loro coordinati e connessi, cui corrispondono uffici per l'informatica; esso comprende anche il sottosistema della Guardia di finanza per la parte che concerne l'attività di prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni tributarie.

Con decreti del Ministro delle finanze possono essere emanate, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le attribuzioni delle direzioni generali relative all'istituzione dei centri informativi, norme di organizzazione degli uffici o reparti operanti per il sistema informativo.

Art. 2.

*(Comitato tecnico per il sistema informativo)*

In attesa dell'attuazione della ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria e comunque per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito un Comitato tecnico per il sistema informativo alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, con il compito di:

1) promuovere il coordinamento delle attività degli uffici per l'informatica;

2) formulare pareri e proposte per la predisposizione ed utilizzazione del sistema informativo a fini di analisi fiscali;

3) proporre programmi per lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze anche al fine di definire modelli di analisi da utilizzare per le procedure di accertamento;

4) valutare le proposte degli uffici per l'informatica per lo sviluppo dei rispettivi sottosistemi e proporre le relative modalità di realizzazione;

5) proporre criteri da seguire nella stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 8;

6) valutare i piani tecnici, anche in relazione alla loro fattibilità, gli stati di avanzamento e le realizzazioni dei progetti di informatica;

7) predisporre piani per il reclutamento e la formazione del personale a qualificazione informatica; indicare criteri per la sua utilizzazione e verificare l'attuazione dei piani di formazione del personale medesimo;

8) rendere, su richiesta del Ministro delle finanze, altri pareri e valutazioni in materia d'informatica e di analisi fiscali.

### Art. 3.

*(Composizione del Comitato tecnico per il sistema informativo)*

Il Comitato tecnico per il sistema informativo è composto:

a) dal direttore generale per l'organizzazione dei servizi tributari, dai responsabili degli uffici per l'informatica o dei centri informativi delle direzioni generali del Ministero delle finanze e della Guardia di finanza, nonché da un funzionario scelto tra quelli indicati nell'articolo 4 e tra i dirigenti dei ruoli per i servizi meccanografici;

b) da due ispettori appartenenti al Servizio centrale degli ispettori tributari;

c) da non più di otto esperti altamente specializzati estranei all'Amministrazione finanziaria ed alle società ed istituti che abbiano rapporti convenzionali o contrattuali

con l'Amministrazione stessa. Gli esperti possono essere scelti anche tra docenti universitari di ruolo e tra dipendenti da altre amministrazioni pubbliche.

Il Ministro delle finanze nomina, con proprio decreto, i membri del Comitato e tra essi designa il presidente.

Ai componenti di cui alla lettera c) del primo comma sono corrisposte retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'impegno a ciascuno richiesto e sulla base di quelle correnti nel settore privato. Ai componenti di cui alla lettera a) del primo comma sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non cumulabili con quella eventualmente spettante in qualità di membro del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria.

Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale con qualificazione informatica o statistica, che vi opera a tempo pieno, appartenente all'Amministrazione finanziaria, compresa la Guardia di finanza.

### Art. 4.

*(Integrazione alla tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748)*

Nei quadri A, C, D, F, G, H, I, L, M, della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, la funzione di dirigente responsabile di ufficio per l'informatica è aggiunta alle funzioni conferibili al primo dirigente ed al dirigente superiore.

Restano ferme le dotazioni numeriche complessive dei relativi posti.

### Art. 5.

*(Corsi di informatica)*

Per ciascuno dei cinque anni successivi a quello di entrata in vigore della presente

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1981)

legge, è autorizzato lo stanziamento di 4 miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di addestramento ed aggiornamento e, per il personale con qualifica dirigenziale, di seminari di studi relativi all'utilizzazione anche pratica delle apparecchiature per il trattamento dei dati ed a ogni altra attività concernente l'applicazione delle apparecchiature stesse.

Ai corsi di cui al comma precedente sono ammessi, nel numero e con i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria con qualifica direttiva ad esaurimento o con qualifica funzionale superiore alla quinta, nonché gli impiegati inquadrati nella quarta e nella quinta qualifica funzionale appartenenti a ruoli individuati con decreto del Ministro delle finanze, e personale di corrispondente qualifica della Guardia di finanza.

Il personale che può essere ammesso ai corsi ai sensi del comma precedente è tenuto ad utilizzare, per quanto occorrente all'espletamento dei propri compiti di istituto, le apparecchiature per il trattamento dei dati in dotazione degli uffici.

#### Art. 6.

*(Assegnazione ai servizi del sistema informativo ed a mansioni che comportano l'utilizzazione delle relative apparecchiature)*

Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente, ripartito per qualifiche, del personale da assegnare per la gestione operativa dei reparti o centri di elaborazione dati e per compiti di programmazione e manutenzione delle procedure e del sistema informativo.

Nei limiti del contingente, complessivamente non superiore a ottocento unità, si provvede ad assegnazioni di durata triennale, rinnovabili per non più di quattro volte consecutive.

Non può essere disposta o rinnovata l'assegnazione di impiegati i quali abbiano

partecipato con esito non favorevole ai corsi di cui all'articolo 5, o ad altri corsi di specializzazione informativa organizzati dall'Amministrazione finanziaria, o si siano rifiutati di partecipare ai corsi predetti.

Al termine del periodo di assegnazione, o in caso di mancata assegnazione, il personale è restituito ai compiti propri del ruolo e della qualifica di appartenenza; quello proveniente dai ruoli per i servizi meccanografici è adibito a compiti amministrativi con i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le mansioni che comportano l'obbligo di alimentare i terminali e le altre apparecchiature periferiche del sistema informativo ed è determinato il contingente, ripartito per ruoli e qualifiche e complessivamente non superiore alle ottomila unità, del personale ad esse addetto. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni relative ai criteri di assegnazione alle predette mansioni.

#### Art. 7.

*(Turni di lavoro)*

Il personale addetto alla gestione operativa dei centri di elaborazione dati, nonché quello con mansioni che comportano l'obbligo di alimentare i terminali o le altre apparecchiature periferiche del sistema informativo, presta la sua attività lavorativa secondo turni di lavoro.

Il numero e la durata dei turni di lavoro sono determinati con decreto del Ministro delle finanze in relazione alle esigenze operative dei diversi uffici.

Il relatore ha proposto che gli articoli da 1 a 7, di cui ho testè dato lettura, vengano stralciati dal disegno di legge. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti tale proposta di stralcio.

**E approvata.**

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

(Ricorso a società specializzate)

Per il tempo occorrente a realizzare la piena funzionalità del sistema informativo possono essere stipulate convenzioni di durata non superiore a cinque anni per affidare a una o più società od istituti specializzati:

a) uno o più dei servizi di sviluppo, analisi e progettazione delle procedure di automazione, di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi o di assistenza a dette attività, di gestione operativa di centri di elaborazione dati e di assistenza a detta gestione, nonché ogni altro servizio occorrente per l'automazione e l'utilizzazione del sistema informativo; detti servizi possono formare oggetto di convenzione per quanto non svolto dal personale dell'Amministrazione e debbono essere prestati secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa;

b) l'acquisizione, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari occorrenti per le attività di cui alla precedente lettera a); l'acquisizione, anche in uso temporaneo, e l'installazione delle relative apparecchiature e attrezzature, comprese quelle per la sicurezza e dei relativi programmi elaborativi, nonché di quanto altro possa occorrere per l'esecuzione delle attività di cui alla precedente lettera a);

c) la formazione e l'addestramento anche pratico del personale dell'Amministrazione da assegnare a mansioni informatiche;

d) lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali secondo le richieste e le direttive del Ministro delle finanze.

Il ricorso a società od istituti specializzati non può avere durata superiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È autorizzata, con adeguamento delle patuitazioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi dalla scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento delle attività di cui alla lettera d) del primo comma. La convenzione di proroga è stipulata ed approvata con le stesse modalità della convenzione originaria.

Si osservano, in relazione alle convenzioni di cui al presente articolo, ai contratti di cui all'articolo successivo e nei confronti delle società affidatarie e dei loro dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, le disposizioni contenute nell'articolo 3, quarto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412.

La Commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Il relatore Triglia propone che i primi due commi dell'articolo 8 vengano stralciati; propone inoltre un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo, quale risulta in seguito allo stralcio, con il seguente:

« È autorizzata, in conformità alle esigenze del sistema informativo del Ministero delle finanze e con adeguamento delle patuitazioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi della scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle finanze.

La convenzione di proroga è stipulata ed approvata con le stesse modalità della convenzione originaria.

Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412.

La Commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo ».

**B O N A Z Z I.** Di fronte ad una soluzione così congegnata, per le ragioni già espresse ed anche per una certa riserva sul termine, ci asteniamo dal voto.

Insistiamo perchè la parte che viene stralciata sia rapidamente ripresa in esame insieme al provvedimento 1114.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di stralcio dei primi due commi dell'articolo 8 avanzata dal relatore.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo proposto dal relatore.

**È approvato.**

Do lettura degli articoli 9, 10 e 11:

Art. 9.

*(Semplificazione delle procedure)*

Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro per le materie di competenza di quel Ministero, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere modificate, per consentire in quanto possibile lo svolgimento dei servizi in forma automatica e secondo criteri di razionalità e semplificazione, le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le attività degli organi e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, eccettuate le disposizioni legislative che discipli-

nano i rapporti giuridici con altri soggetti e comunque quelle concernenti la formazione e la notifica degli atti contro i quali è ammessa tutela giurisdizionale o ricorso amministrativo.

Il Ministro delle finanze è autorizzato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a stipulare contratti per le finalità di cui all'articolo 8, primo comma, in relazione a progetti di automazione diversi da quelli affidati a società o istituti specializzati.

I progetti di sviluppo e integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e i relativi schemi contrattuali sono sottoposti all'esame della Commissione per il coordinamento e la promozione delle iniziative di automazione della pubblica amministrazione, istituita presso il Ministero del tesoro. Il parere relativo deve essere espresso entro due mesi dal ricevimento della necessaria documentazione; in difetto le proposte si intendono approvate. Il parere sui progetti e sui relativi schemi contrattuali assorbe, per le convenzioni ed i contratti conseguenti, l'autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

Le convenzioni e i contratti previsti dalla presente legge sono stipulati a trattativa privata o licitazione privata, senza la richiesta dei prescritti pareri, salvo quello della Commissione di cui al precedente comma.

In relazione alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, ai conseguenti adeguamenti dei procedimenti amministrativo-contabili, anche automatizzati, interessanti l'attività dei servizi centrali e periferici del Tesoro, con particolare riguardo per quella inerente alla gestione del bilancio dello Stato. Per assicurare il necessario raccordo dei procedimenti operativi, la disciplina di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo si applica alle convenzioni ed ai contratti stipulati dal Ministro del tesoro per l'acquisizione di servizi, strumenti e strutture anche immobiliari, occorrenti al sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato-Corte dei conti per la contabilità pubblica.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1981)

## Art. 10.

(Segnalazioni e comunicazioni  
all'anagrafe tributaria)

Gli obblighi di segnalazione o comunicazione di dati e notizie occorrenti per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, da parte di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici non economici, di ordini professionali e di altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi per l'esercizio di attività professionali, sono determinati con decreto del Ministro delle finanze.

L'obbligo di indicare uno o più numeri di codice fiscale in dichiarazioni, denunce, comunicazioni, richieste di registrazione, o altri atti da presentare ad uffici dell'Amministrazione finanziaria o al pubblico registro automobilistico, in conformità a modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, è determinato dalla previsione della relativa indicazione nei modelli approvati, se non è altrimenti disposto da detto decreto.

La disposizione contenuta nel comma precedente si applica anche per l'obbligo di indicare uno o più membri di partita IVA attribuiti ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, fino a quando non sarà disposta la sostituzione di detti numeri con numeri di codice fiscale.

## Art. 11.

(Oneri finanziari)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 24.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore propone che gli articoli 9, 10 e 11, di cui ho testè dato lettura, vengano stralciati dal disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti tale proposta di stralcio.

**È approvata.**

Do ora lettura dell'articolo 12:

## Art. 12.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

In conseguenza degli stralci effettuati e dell'emendamento accolto, il titolo del disegno di legge dovrà essere modificato come segue: « Autorizzazione alla proroga della convezione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato e sugli stralci effettuati.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare, il mandato a riferire resta conferito al senatore Triglia.

Se non si fanno osservazioni, la Commissione incarica altresì il senatore Triglia a richiedere eventualmente l'autorizzazione alla relazione orale.

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga del termine previsto per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, numero 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 » (1490), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 », d'iniziativa dei senatori Berlanda, Scevarolli, Pollastrelli, Buzio, Gualtieri, Triglia, Bonazzi, Ricci, Segnana e Fassino, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli senatori, come voi ricorderete, in occasione della legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni in materia tributaria, la Camera dei deputati e il Senato hanno approvato un articolo aggiuntivo che ha preso la denominazione di articolo 26-*quater*. Con tale articolo si presumeva di risolvere una volta per tutte il problema della regolarizzazione delle società di fatto, problema posto in evidenza in molte occasioni nell'ambito delle discussioni avvenute presso la nostra Commissione e durante discussioni sull'esame di provvedimenti in sede consultiva.

Vi era una certa attesa per l'approvazione di un provvedimento che consentisse la regolarizzazione delle società di fatto anche per informare il fisco di quelle società di fatto che, per essere società non costituite in base al codice civile, potevano sfuggire al controllo da parte degli organi ufficiali.

L'articolo 26-*quater* prevedeva appunto che le società di fatto esistenti fino al 31 dicembre 1980 potessero essere regolarizzate ai soli fini dell'imposta di registro entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma e sottoposte a registrazione con l'applicazione dell'imposta.

Nel secondo comma dell'articolo 26-*quater* si è stabilito come doveva essere determinato il valore imponibile, costituito dal

patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data di regolarizzazione da allegarsi.

Il terzo comma stabiliva che ai fini dell'applicazione della nuova norma la prova dell'esistenza delle società di fatto doveva risultare da dichiarazioni fatte in data anteriore al 31 dicembre 1980 agli effetti del valore aggiunto.

Inoltre, al quarto comma si stabiliva che l'iscrizione nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle società non poteva essere effettuata senza la produzione dell'atto costitutivo regolarmente registrato.

Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame pone in evidenza che il termine — fissato in sei mesi — per la regolarizzazione delle società di fatto si è rivelato troppo breve e quindi vi sono stati, secondo quello che risulta, pochi atti di regolarizzazione di società di fatto a causa delle difficoltà connesse ad una tempestiva conoscenza della normativa stessa, rientrando in un complesso di provvedimenti legislativi recanti numerosissime modificazioni ed integrazioni in materia fiscale. Vorrei ricordare che il Ministero (non è una cosa simpatica ma bisogna dirla) e precisamente la Direzione generale delle tasse e imposte dirette sugli affari ha emanato una circolare di attuazione, circolare illustrativa della legge, soltanto l'8 giugno di quest'anno e cioè a 20 giorni di distanza dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 26-*quater*. Allora, di fronte a tale scadenza ormai imminente, appare senz'altro da condividere la proposta di proroga del termine contenuta nel disegno di legge i cui presentatori sono in gran parte presenti in quest'Aula.

Ritengo mio dovere far presente agli onorevoli senatori che una serie di problemi sono emersi durante gli ultimi mesi in sede di applicazione dell'articolo 26-*quater*. Forse, bisogna dire che la norma non ha conseguito quegli obiettivi che il Parlamento si era prefissati nel momento in cui era stata approvata perchè si è rivelata di difficile praticabilità e poco agevolativa.

Inoltre, non si è raggiunta la finalità di recuperare alla tassazione soggetti ignoti al fisco in quanto sono ammesse alla regolariz-

zazione soltanto quelle società di fatto la cui esistenza è documentata da dichiarazioni fiscali regolarmente prodotte. Dobbiamo ricordare che l'articolo 26-*quater* si rivolge praticamente alle società di fatto ed esclude tutte le altre società commerciali irregolari che sono costituite con un altro atto, ma non sono iscritte nel registro delle imprese. Una parte dei soggetti, pertanto, potrebbero essere interessati, ma non sono compresi nella norma. Sono insorte anche difficoltà in ordine alla presentazione dei documenti di carattere fiscale, perchè nel nostro ordinamento tributario esiste una diversa regolamentazione delle scritture contabili a seconda del volume di affari delle imprese: quelle « ordinarie » sono tenute ad una serie di adempimenti contabili, mentre quelle minori (con un giro di affari inferiore ai 480 milioni annui) possono tenere una contabilità semplificata. Queste ultime incontrano dunque maggiori difficoltà nell'esibire le documentazioni contabili necessarie per ottenere i benefici previsti dalla legge.

In alcuni articoli di stampa, inoltre, è stato rilevato che si è ommesso di regolamentare il pagamento dell'INVIM, delle imposte ipotecarie e catastali. Vi è infine il problema degli immobili che, pur intestati ai soci, fanno parte del patrimonio sociale.

Non sono problemi che dobbiamo trattare in questa sede. Ricordo però che quello in esame è un semplice disegno di legge di proroga di un provvedimento di non troppo grande portata. Non ritengo, in conclusione, che sia opportuno oggi affrontare il problema della formulazione di un nuovo testo dell'articolo 26-*quater* di cui al titolo.

Per completezza di informazione, ricordo ai colleghi che recentemente è stato pubblicato sul « Corriere tributario » (n. 3) un pregevole studio di Roberto Lunelli nel quale i cennati problemi sono posti in evidenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**POLLASTRELLI.** Concordiamo sulla necessità di prorogare per sei mesi il termine per la regolarizzazione delle società di fatto. Siamo invece contrari a prendere in considerazione, in questa sede, tut-

ti gli altri problemi cui il Presidente ha fatto cenno, perchè la volontà del legislatore del 1980 era quella di legare la regolarizzazione al fatto di aver presentato le denunce fiscali. Non è vero che siano poche le società di fatto iscritte alla Camera di commercio alle quali manca il solo requisito di essere in regola con l'atto costitutivo. Estendere ora la portata del provvedimento alle altre fattispecie menzionate dal Presidente significherebbe realizzare, in pratica, una sorta di minicondono fiscale a favore di quelle società che non hanno presentato regolari denunce fiscali.

Tale questione dovrà essere attentamente valutata e approfondita nella sede opportuna, che potrebbe essere rappresentata, ad esempio, dall'occasione dell'approvazione del disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati, concernente la pregiudiziale tributaria e la minisanatoria con autodenuncia da parte del contribuente.

**PRESIDENTE,** *relatore alla Commissione.* Nella mia veste di relatore, mi sono limitato ad esporre i diversi problemi connessi all'applicazione dell'articolo 26-*quater* il cui termine si vuole oggi prorogare.

**BERLANDA.** La proroga che si propone costituisce un atto di buona volontà del legislatore, tendente a porre rimedio ad una iniziativa, forse un po' affrettata, assunta negli ultimi giorni dello scorso anno. Se non ricordo male, tale iniziativa era stata parlamentare, non governativa.

Si è trattato di un'iniziativa presa da parte di un parlamentare della Camera dei deputati il quale, forse alquanto affrettatamente, ha proposto un'aggiunta ad un decreto-legge il cui testo, peraltro, concerneva altre materie oltre quella che oggi ci interessa.

Probabilmente, non furono allora ben valutati tutti i problemi connessi alla materia specifica e si ritenne di affrontare la regolarizzazione delle società di fatto quasi come un « gesto di buona volontà » nei confronti delle realtà esistenti quanto mai varie.

Bene ha fatto il Presidente relatore a ricordarci tutto ciò nel corso della sua espo-

sizione chiarendo anche quali sono gli effettivi obiettivi del provvedimento.

Insieme con numerosi altri parlamentari appartenenti a diversi Gruppi politici ho assunto l'iniziativa di presentare al Parlamento la presente proposta di proroga proprio in considerazione del fatto che il termine per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-*quater* della legge 22 dicembre 1980, n. 891, è prossimo alla scadenza. Il Ministero delle finanze si è, per così dire, trovato di fronte a questo disegno di legge senza aver avuto la possibilità di istruire a fondo la questione e senza aver valutato, di conseguenza, tutti i problemi connessi, emersi nella vita pratica ed evidenziati sulla stampa tecnica.

Siamo dunque di fronte ad una pura e semplice proroga che, lo dico subito, può anche essere insufficiente fissare in sei mesi; questo è un dato che potremo eventualmente discutere.

Perchè dico questo? Perchè il Ministero, con circolare dell'8 giugno 1981, ha affrontato i primi problemi emersi cercando di chiarirli, riuscendovi, tuttavia, solo in parte: sono rimaste in sospeso questioni mai ben chiarite fin dall'origine.

Mi riferisco, ad esempio, al discorso relativo al valore imponibile commisurato al patrimonio netto della società, all'incertezza sul trattamento per gli immobili, incertezza preesistente nella circolare del Ministero e susseguente alla stessa, al fatto che l'articolo 26-*quater* si riferisca chiaramente all'imposta di registro omettendo il riferimento all'imposta ipotecaria e via dicendo.

È evidente che quando si toccano certi argomenti, inevitabilmente se ne coinvolgono altri.

A mio avviso, comunque, il problema più ampio, che merita attenta valutazione più di ogni altro in questo momento, è connesso ad una realtà varia che questo provvedimento agevolativo ha messo in evidenza e che nella pratica ciascuno di noi, per motivi vari o per esperienza personale, ha potuto constatare nei mesi scorsi.

Nel caso delle società di fatto vi è da considerare che tutta una serie di società, non per motivi di omessa dichiarazione fiscale ma perchè la realtà le ha poste in cer-

te situazioni, non rientrano nelle agevolazioni; esaminiamo, per esempio, una qualificata attività agricola qual è quella della floricoltura che, ai fini fiscali, deve fare una denuncia in base al reddito agrario ma che, se non raggiunge un volume di affari di certe dimensioni, può anche fare a meno di fare la denuncia. In questo caso non si tratta di cattiva volontà, di voler omettere la denuncia: la denuncia non viene fatta perchè esiste una normativa che lo consente. Mi riferisco ancora a società di fatto sorte per successione ereditaria, laddove gli eredi — non attenti — continuano a fare ciò che faceva il padre pedissequamente senza regolarizzare la propria situazione.

Come si vede, si determinano allora realtà non dovute, ripeto, alla volontà di omettere le dichiarazioni fiscali, realtà delle quali si deve in qualche modo tener conto; lo spirito animatore della normativa proposta tendeva dunque, a mio avviso, ad acquisire in forma più omogenea una serie di realtà che si concretizzano nelle società di fatto ma che sono del tutto anomale rispetto alle disposizioni di legge.

Ora, può anche essere che la parte fiscale di questa realtà trovi una sua definizione nell'ambito del provvedimento di sanatoria unitamente al problema tributario, ma può anche darsi che valga la pena, sulla scorta di quanto suggerito anche dal presidente Segnana, di fare un esame più attento della materia, oltre che sotto il profilo fiscale, anche sotto quello civilistico.

Dico questo perchè nella mia esperienza incontro più difficoltà civilistiche che fiscali per cui, in conclusione, penso si possa dare atto del fatto che il dibattito in corso dimostra che si è sensibili a questa realtà che non può considerarsi affrontata e risolta mediante una semplice proroga nè con modifiche su aspetti particolari del problema che sarebbero ingiustificate e scorrette.

Ritengo dunque che la soluzione da seguire sia quella di proporre la proroga del termine, valutando però se sia utile concretizzarla in sei mesi o in un periodo più lungo; nel contempo, però, dovremo invitare il Governo ad approfondire le situazioni emerse in questi mesi, a seguito della circolare del Ministero, sotto il profilo civili-

stico e fiscale onde arrivare a tener conto del più ampio numero possibile di realtà imprenditoriali per le quali dovranno essere previste norme agevolative che, proprio perchè tali, dovranno però riguardare tutti i tributi chiarendo, in tutti i casi, che l'applicazione delle norme stesse è, oltre che di natura fiscale, anche civilistica.

Mi dichiaro dunque favorevole all'approvazione del provvedimento avanzando l'ipotesi di prevedere una proroga più lunga di quella già prevista onde consentire, nel merito, un esame approfondito della materia da affrontarsi con altro provvedimento.

**T R I G L I A.** Sono d'accordo, signor Presidente, sull'ultima proposta fatta dal senatore Berlanda.

Mi domando però se, dopo l'odierno dibattito, questo provvedimento verrà approvato dalla Camera dei deputati prima delle vacanze estive; ho dei dubbi in proposito perchè, per esperienza, sappiamo che prima delle ferie il Parlamento viene sollecitato da un'enorme mole di lavoro sempre definito urgente.

Se per il provvedimento in esame si andasse a finire alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre teniamo conto, onorevoli senatori, che si avrebbe un ulteriore periodo per la regolarizzazione delle società prevista dall'articolo 26-*quater* della legge n. 891 limitato soltanto ad ottobre, novembre e dicembre; sotto questo aspetto sarei dunque favorevole a prorogare il termine addirittura al 30 giugno del 1982.

Ciò che mi preme sottolineare — soprattutto al rappresentante del Governo — è la necessità di evitare il crearsi come già avvenuto qualche volta in passato in caso di proroga) di situazioni di trattamento differenziato — sia pure per ragioni interpretative diverse (circolari ministeriali che si susseguono) — talchè il contribuente che decide di regolarizzare nei termini previsti dalla norma la propria situazione risulta poi penalizzato nei confronti di chi, invece, sistema la propria posizione per effetto della proroga.

Queste, infatti, sono le situazioni che fanno letteralmente « impazzire » il contribuente e gli fanno dire che con il fisco italiano è difficile ragionare.

Aggiungo di essere pienamente d'accordo con quanto detto da parte comunista, nel senso che se è vero che non si vuole aiutare nessuno sul piano dell'evasione è anche vero che, se ci sono aspetti interpretativi da approfondire, tale interpretazione deve intervenire *ex tunc* in maniera che ne venga a beneficiare anche il cittadino che si è mosso in termini operativi diversi per regolarizzare una società di fatto. In altri termini, dobbiamo evitare due situazioni diverse di cui una più favorevole proprio per colui il quale non ha fatto nulla in attesa della proroga e l'altra più sfavorevole ai danni di chi, invece, si è mosso nei termini del disposto dell'articolo 26-*quater* della legge del dicembre 1980.

**P R E S I D E N T E,** *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Non ho molto da replicare e da aggiungere a quanto già detto. Desidero solo far presente al senatore Pollastrelli che, qualora si pensasse di estendere il provvedimento anche a tutte le società irregolari, questo non significherebbe la concessione di un condono di carattere tributario in quanto il disposto del citato articolo 26-*quater* della legge n. 891 del 1980 riguarda pur sempre la regolarizzazione ai soli fini dell'imposta di registro.

**P O L L A S T R E L L I.** Nessuno penserebbe alla regolarizzazione. Si autodenuncerebbe come evasore. Tutti aspetterebbero il minicondono.

**P R E S I D E N T E,** *relatore alla Commissione.* Non si può invece escludere che vi possa essere qualcuno interessato a regolarizzarsi in maniera diversa.

Comunque prendo atto, come relatore, delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

**T A M B R O N I A R M A R O L I,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Sono d'accordo con la relazione del Presidente e con le osservazioni fatte. Debbo però farne una anch'io agli onorevoli presentatori. Mi sembra inaccettabile l'ulti-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (27 maggio 1982)

mo periodo dell'articolo unico che dice: « Fino alla data predetta non opera il divieto di cui all'ultimo comma dello stesso articolo ». In tal modo, sarebbe possibile la iscrizione all'anagrafe delle ditte senza previa registrazione della costituzione della società all'Ufficio del registro. Quindi, se concediamo la proroga fino al 31 dicembre, regolarizziamo le società già esistenti; però, se diamo per scontato che le iscrizioni possono avvenire da oggi — data di proroga — fino al 31 dicembre, autorizziamo di fatto una trasgressione alla norma che andiamo a istituire. Quindi, o il Presidente relatore presenta un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo unico, oppure il Governo presenterà un articolo sostitutivo privo di quelle parole.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Faccio mia la proposta del Sottosegretario.

**TAMBRONI ARMAROLI**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi sono alcuni problemi connessi all'applicazione di questa norma. Io posso dire che, siccome si dovrà fare una nuova circolare, mi premurerò di consultare il Presidente, i capigruppo e chiunque lo desideri per vedere se tale circolare risulterà chiara e riuscirà a risolvere alcuni problemi, sempre però nello spirito della legge. Comunque la norma risolve problemi sostanziali per i piccoli operatori economici.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Il termine per la regolarizzazione delle società di fatto previsto dal primo comma dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, numero 891, è prorogato al 31 dicembre 1981. Fino alla data predetta non opera il divieto di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Triglia un emendamento tendente a sostituire le parole: « 31 dicembre 1981 » con le altre: « 30 giugno 1982 ».

**TRIGLIA**. Potremmo anche stabilire una data più vicina. Il problema si pone se non riusciamo ad approvare il provvedimento prima delle ferie.

**POLLASTRELLI**. C'è già una circolare ministeriale. Se c'è una volontà politica, e se noi approviamo oggi il disegno di legge, penso che esso, sicuramente, verrà varato prima delle ferie anche dall'altro ramo del Parlamento. A me sembra che il tempo a disposizione delle imprese per regolarizzarsi sia sufficiente. Dare troppo tempo, poi, a volte provoca, invece che un'accelerazione, una decelerazione nella regolarizzazione; il che è un danno. La proroga di sei mesi a me sembra sufficiente per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi con il disegno di legge.

**TRIGLIA**. Le osservazioni del senatore Pollastrelli sono in parte esatte. Se la Camera approva il disegno di legge, non vi sono problemi. Altrimenti, saranno i colleghi della Camera ad affrontare la questione. Pertanto ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Propongo un emendamento tendente a sopprimere, nell'articolo unico, le parole: « Fino alla data predetta non opera il divieto di cui all'ultimo comma dello stesso articolo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**E approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

**E approvato.**

*I lavori terminano alle ore 18,10.*